



Tasse automobilistiche in vigore dall'anno 2016

RIEPILOGO IMPORTI DA PAGARE PER IL RINNOVO Tab. A

CLASSE		VALORE DEL KW/CV			
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - PERSONE E COSE		Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
		KW	CV	KW	CV
EURO 0	fino a 100 KW o 136 CV	3,53	2,60	3,64	2,67
	oltre 100 o KW o 136 CV	5,30	3,89	5,40	4,44
EURO 1	fino a 100 KW o 136 CV	3,38	2,49	3,49	2,56
	oltre 100 o KW o 136 CV	5,07	3,73	5,22	3,85
EURO 2	fino a 100 KW o 136 CV	3,24	2,38	3,33	2,45
	oltre 100 o KW o 136 CV	4,85	3,57	5,00	3,68
EURO 3	fino a 100 KW o 136 CV	3,09	2,28	3,18	2,35
	oltre 100 o KW o 136 CV	4,63	3,41	4,77	3,52
EURO 4/5/6	fino a 100 KW o 136 CV	2,76	2,03	2,85	2,10
	oltre 100 o KW o 136 CV	4,14	3,05	4,27	3,14
AUTOBUS	Euro 0	3,47	2,54	3,56	2,62
	Euro 1	3,43	2,52	3,53	2,59
	Euro 2	3,40	2,49	3,50	2,57
	Euro 3	3,37	2,47	3,47	2,55
	Euro 4	3,15	2,31	3,24	2,38
AUTOVEICOLI SPECIALI(ES.AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	Euro 0	0,51	0,37	0,52	0,37
	Euro 1	0,50	0,37	0,51	0,37
	Euro 2	0,50	0,37	0,51	0,37
	Euro 3	0,49	0,36	0,50	0,36
	Euro 4	0,46	0,34	0,47	0,34
MOTOCICLI OLTRE 50 cc		FINO A 11 KW O 15 CV (importo base)		OLTRE 11 KW O 15 CV (euro/kw oltre all'importo base)	
EURO 0		30,60		2,00	
EURO 1		26,82		1,52	
EURO 2		24,27		1,16	
EURO 3		20,45		0,94	

RIEPILOGO SCADENZE PER IL RINNOVO

CLASSE	VALIDITA'	SCADENZA	TERMINE PAGAMENTO
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1998	12	APRILE MAGGIO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE DICEMBRE	Entro il mese successivo alla scadenza
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o fino a 9 Cavalli Fiscali se immatricolati prima di tale data (escluso noleggio da rimessa senza conducente) e Motoveicoli	12	GENNAIO LUGLIO	Entro il mese successivo alla scadenza
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o fino a 9 Cavalli Fiscali se immatricolati prima di tale data adibiti a noleggio da rimessa senza conducente.	12	GENNAIO LUGLIO	Entro il mese successivo alla scadenza
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o oltre 9 Cavalli Fiscali se immatricolati prima di tale data (escluso noleggio da rimessa senza conducente).	12	DICEMBRE APRILE AGOSTO	Entro il mese successivo alla scadenza
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o oltre 9 Cavalli Fiscali se immatricolati prima di tale data adibiti a noleggio da rimessa senza conducente.	4 - 8 - 12	DICEMBRE APRILE AGOSTO	Entro il mese successivo alla scadenza
Autobus e Autoveicoli uso speciale	4 - 8 - 12	GENNAIO MAGGIO SETTEMBRE	Entro il mese successivo alla scadenza
Rimorchi uso speciale, roulotte, targhe prova e ciclomotori	12	DICEMBRE	Tasse fisse - entro il mese successivo alla scadenza

AUTO ACQUISTATA USATA

Quando si paga

Per l'auto acquistata usata occorre distinguere l'acquisto da un privato dall'acquisto presso un rivenditore autorizzato. Nell'uno e nell'altro caso, se l'auto è coperta da bollo in corso di validità, il primo pagamento da parte dell'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, con versamento da eseguire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore che ha attivato il regime di esenzione, si debbono applicare le medesime regole valide per l'immatricolazione delle auto nuove. Come data di immatricolazione in caso di auto acquistate usate presso un rivenditore autorizzato vale la data dell'atto di vendita.

Quanto si paga

Vedi le regole per l'immatricolazione delle auto nuove.

Nel pagamento per 12 mesi l'importo da moltiplicare per KW varia a seconda della classe di appartenenza (Euro 0,1,2,3,4,5, 6). Nel caso di pagamenti inferiori all'anno, occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne "pagamenti frazionati" e moltiplicarli per il numero di KW, dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il nr di mesi che si intende pagare.

SCADENZA	TERMINE DI PAGAMENTO	IL RINNOVO DEL BOLLO
DIC. 2016	01/02/2016	Quando si paga Entro il mese successivo alla scadenza del bollo in corso di validità. Qui a lato sono riportati i termini di pagamento per ogni scadenza di pagamento: Quanto si paga Occorre fare riferimento alla
GEN. 2017	29/02/2016	
APR. 2017	31/05/2016	
MAG. 2017	30/06/2016	
LUG. 2017	31/08/2016	
AGO. 2017	30/09/2016	
SET. 2017	31/10/2016	Occorre fare riferimento alla

normativa comunitaria sulle emissioni inquinanti riportata sulla carta di circolazione per determinare a quale direttiva sia conforme il veicolo (Euro 0,1,2,3,4/5/6) e moltiplicare il corrispondente valore riportato nella seguente tabella per ogni KW di potenza dell'automobile o CV, per le auto il cui libretto di circolazione riporta ancora la potenza massima espressa in CV. Per i veicoli di potenza superiore ai 100 KW o 136 CV il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW o 136 CV i singoli KW eccedenti i 100 o i CV eccedenti i 136 moltiplicati per l'importo unitario riportato nel rigo successivo.

Nel caso di pagamenti inferiori all'anno, occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne "pagamenti frazionati" e moltiplicarli per il numero di KW o CV, dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il nr di mesi che si intende pagare.

IL BOLLO PER L'AUTOVEICOLO NUOVO

Quando si paga

Il primo bollo per l'auto nuova va pagato entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, per pagare c'è tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo. Se l'ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.

Quanto si paga

Nel pagamento per 12 mesi l'importo da moltiplicare per KW varia a seconda della classe di appartenenza (Euro 0,1,2,3,4,5). Nel caso di pagamenti inferiori all'anno, occorre fare riferimento ai valori unitari riportati nelle colonne "pagamenti frazionati" e moltiplicarli per il numero di KW, dividere il prodotto ottenuto per 12 e moltiplicare tale risultato per il nr di mesi che si intende pagare.

Il mese di immatricolazione va pagato per intero (anche nel caso estremo dell'immatricolazione avvenuta l'ultimo giorno del mese).

Il numero dei mesi da pagare per i veicoli con periodicità annuale nuovi di fabbrica si calcola a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a otto mesi e fino alla scadenza di Aprile, Agosto o Dicembre, immediatamente successiva ai predetti otto mesi nel caso di Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo con potenza massima del motore espressa in **KW superiore a 35 o a 47 CV**; per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di Gennaio o Luglio immediatamente successiva ai mesi predetti, nel caso di Autovetture e Autoveicoli ad uso promiscuo con potenza massima del motore espressa in **KW fino a 35 o 47 CV** e di **Motoveicoli**.

Il numero dei mesi da pagare per i veicoli con periodicità quadrimestrale nuovi di fabbrica si calcola a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a un mese e fino alla scadenza di Gennaio, Maggio o Settembre immediatamente successiva al predetto mese nel caso di Autobus e Autoveicoli uso speciale.

La **data di immatricolazione** si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Per le **auto acquistate usate da un rivenditore**, vale la data dell'atto di vendita.



Tasse automobilistiche in vigore dall'anno 2016

IL BOLLO PER I CICLOMOTORI

Quando si paga

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 GENNAIO

Il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni, anche dopo il 31 GENNAIO, purché prima della **messa in circolazione del ciclomotore**.

In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha **validità per l'anno solare in corso** (fino al 31 dicembre) anche nel caso limite di pagamento nell'ultimo giorno dell'anno.

Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione, resta pertanto fermo l'**obbligo di esibire il contrassegno** di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.

Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

Quanto si paga

L'importo della tassa di circolazione per i ciclomotori e per gli scooter (veicoli fino a 50 cc di cilindrata) è di euro 20,45.

IL BOLLO PER I MOTOCICLI

Quando si paga

Per i **Motocicli con bollo in corso di validità** il pagamento va effettuato entro il mese successivo a quello di scadenza.

Per i **Motocicli nuovi di fabbrica** è dovuto dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di Gennaio o Luglio immediatamente successiva. Per i **Motocicli acquistati usati** occorre distinguere l'acquisto da un privato dall'acquisto presso un rivenditore autorizzato. Nell'uno e nell'altro caso, se il **Motociclo è coperto da bollo in corso di validità**, il primo pagamento da parte dell'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, con versamento da eseguire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Per i **Motocicli acquistati usati presso un rivenditore che ha attivato il regime di esenzione**, si debbono applicare le medesime regole valide per l'immatricolazione dei Motocicli nuovi. Come **data di immatricolazione** in caso di motoveicoli acquistati usati presso un rivenditore autorizzato vale la data di autentica notarile dell'atto di vendita.

Quanto si paga

I motocicli che riportano la **potenza del motore espressa in KW** si distinguono in due categorie:

- 1) Per i **motocicli fino a 11 KW** l'importo del bollo è pari ad un importo base che varia a seconda la classe di appartenenza del motoveicolo (ES Euro 0,1,2,3)
- 2) Per i **motocicli oltre gli 11 KW** di potenza si paga l'importo base che varia a seconda la classe di appartenenza del motoveicolo (ES Euro 0,1,2,3), più un'addizionale per ogni KW di potenza del motore secondo i coefficienti riportati nella tabella A. Es per un euro 2 di KW 15 si pagano $24,27 + 1,16 \times 15 = 41,67$

Se la **potenza del motore è espressa in CV** si distinguono le seguenti categorie:

- 1) Per i **motocicli fino a 15 CV** l'importo del bollo è pari ad un importo base che varia a seconda la classe di appartenenza del motoveicolo (ES Euro 0,1,2,3)
- 2) Per i **motocicli oltre gli 15 CV** di potenza si paga l'importo base che varia a seconda la classe di appartenenza del motoveicolo (ES Euro 0,1,2,3), più una addizionale per ogni CV di potenza del motore secondo i coefficienti riportati nella tabella A.. Es per un euro 2 di CV 16 si pagano $24,27 + 0,96 \times 16 = 39,63$

IL BOLLO PER I MOTOVEICOLI (Motocarri, motocarrozette, motofurgoni, ecc..)

MOTOCARRI-MOTOFURGONI CON CILINDRATA DA 51 A 125 CC

Portata in quintali	Tassa fissa
Qualsiasi	20,45

MOTOCARRI-MOTOFURGONI CON CILINDRATA DA 126 A 500 CC

Portata in quintali	12 MESI
Fino a 4 q.li	20,45
Oltre 4 fino a 8 q.li	28,19
Oltre 8 fino a 10 q.li	36,25
Oltre 10 fino a 15 q.li	48,34
Oltre 15 fino a 20 q.li	68,48

MOTOCARRI - MOTOFURGONI CON CILINDRATA SUPERIORE O UGUALE A 500 CC

Portata in quintali	12 MESI
Fino a 4 q.li	21,47
Oltre 4 fino a 8 q.li	29,60
Oltre 8 fino a 10 q.li	38,06
Oltre 10 fino a 15 q.li	50,76
Oltre 15 fino a 20 q.li	71,90

Quando si paga

Per i **Motoveicoli con bollo in corso di validità** il pagamento va effettuato entro il mese successivo a quello di scadenza.

Per i **Motoveicoli nuovi di fabbrica** va pagato entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli **ultimi 10 giorni del mese**, per pagare c'è tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo. Se l'ultimo giorno del mese cade di **giorno festivo o di sabato**, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo. Il bollo è **dovuto dal mese di immatricolazione**, per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di Gennaio o Luglio immediatamente successiva ai mesi predetti.

Per i **Motoveicoli acquistati usati** occorre distinguere l'acquisto da un privato dall'acquisto presso un rivenditore autorizzato. Nell'uno e nell'altro caso, se il **Motoveicolo è coperto da bollo in corso di validità**, il primo pagamento da parte dell'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, con versamento da eseguire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Per i **Motoveicoli acquistati usati presso un rivenditore che ha attivato il regime di esenzione**, si debbono applicare le medesime regole valide per l'immatricolazione dei Motocarri nuovi. Come **data di immatricolazione** in caso di motoveicoli acquistati usati presso un rivenditore autorizzato vale la data di autentica notarile dell'atto di vendita.

Quanto si paga

Il pagamento deve avvenire secondo la tabella a lato:

NB: I motocarri a Portata hanno cilindrata superiore a 125 CC.

RIEPILOGO SCADENZE PER I MOTOVEICOLI

CLASSE	VALIDITA'	SCADENZA	TERMINE DI PAGAMENTO
Motoveicoli	12 MESI	GENNAIO LUGLIO	Entro il mese successivo alla scadenza

IL BOLLO PER I QUADRICICLI

I quadricicli leggeri sono quelle microvetture aventi velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 Kg, nonché potenza massima non più elevata ai 4 KW, tecnicamente equiparati ai ciclomotori e questo vale anche ai fini del bollo, per cui si applicano a questi veicoli le stesse regole illustrate poco sopra per i ciclomotori (vedere la sezione IL BOLLO PER I CICLOMOTORI). Tuttavia dal 1° gennaio 2003, tali quadricicli sono soggetti ad una tariffa più alta rispetto a quella dei ciclomotori: 50euro su tutto il territorio nazionale. **Attenzione la tariffa di 50 euro si applica esclusivamente ai quadricicli leggeri.**

Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei tre requisiti necessari per entrare nella categoria dei "leggeri"), continuano a valere gli importi e le regole dei motocicli.



IL BOLLO PER AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO INFERIORE A 12 TONNELLATE NON ABILITATI AL TRAINO

AUTOCARRI CON PESO INFERIORE A 12 TONNELLATE

Portata Kg		4 MESI	8 MESI	12 MESI
Da	a			
1	400	7,27	14,53	21,14
401	800	10,18	20,35	29,61
801	1000	13,09	26,16	38,07
1001	1500	17,44	34,88	50,76
1501	2000	24,71	49,42	71,90
2001	2500	31,97	63,95	93,05
2501	3000	39,25	78,48	114,20
3001	3500	46,51	93,03	135,34
3501	4000	53,78	107,56	156,50
4001	4500	61,04	122,10	177,64
4501	5000	68,31	136,63	198,80
5001	6000	75,58	151,16	219,94
6001	7000	84,31	168,60	245,32
7001	8000	93,03	186,05	270,70

Quando si paga

La tassa deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre.

Quando si paga

Il pagamento deve essere effettuato secondo la tabella a lato:

Riduzioni

Per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotare pozzi neri si applica una **riduzione della tassa del 50%**.

NB.: Nel caso in cui sulla carta di circolazione risulti la presenza della massa rimorchiabile o se l'autoveicolo è munito di gancio traino si è tenuti al pagamento di una tassa aggiuntiva (vedi tabella tariffe tassa aggiuntiva gancio traino).

Veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 (Comma 240 L.F.2007)

A decorrere dal 03/10/2006, in riferimento agli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, per i veicoli **aventi tutte e tre** le seguenti caratteristiche:

- Immatricolati o reimmatricolati come N 1 (veicoli destinati a trasporto merci) ;
 - Che presentano codice carrozzeria F (Effe zero) con quattro o più posti;
 - Che hanno un rapporto tra la potenza espressa in Kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 (es. kw:portata espressa in tonnellate = 122:0,58 = 210)
- La tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei motori, ovvero in base ai Kw.

RIEPILOGO SCADENZE PER AUTOCARRI INFERIORI A 12 TONNELLATE

SCADENZA	VALIDITA'	TERMINE DI PAGAMENTO
GENNAIO	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza
MAGGIO	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza
SETTEMBRE	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza

TASSA AGGIUNTIVA: GANCIO TRAINO

TARIFFE TASSA AGGIUNTIVA GANCIO TRAINO

Massa complessiva in Tonnellate	12 MESI	4 MESI	1 MESE
1 Fino a 3,5	27,63	9,41	2,38
2 Superiore a 3,5 e fino a 8	82,89	28,48	7,13
3 Superiore a 8 ma inferiore a 18	276,31	94,95	23,73
4 Pari a 18 o superiore	607,87	208,89	52,23
5 Per trattori stradali			
a) a 2 assi	607,87	208,89	52,23
b) a 3 assi	856,55	294,35	73,58

Nel caso in cui sulla carta di circolazione risulti la presenza della massa rimorchiabile o se l'autoveicolo è munito di gancio traino si è tenuti al pagamento della tassa aggiuntiva gancio traino (art. 6 Lg 23/12/99 n.488 comma 22 bis e seg.)

Quando si paga : La tassa deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre.

Quando si paga : Il pagamento deve essere effettuato secondo la tabella riportata a lato.

Nota : Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari

RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZA	VALIDITA'	TERMINE DI PAGAMENTO
GENNAIO MAGGIO SETTEMBRE	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza

IL BOLLO PER I RIMORCHI SPECIALI

RIMORCHI SPECIALI

TIPO DI RIMORCHIO	TASSA
Rimorchi non atti al carico	20,45
Trasporti imbarcazione	20,45
Rimorchi da campeggio e simili	20,45
Carrelli per trasporto veicoli ferroviari	20,45

Quando si paga

La tassa fissa annua per i rimorchi speciali (tra cui le roulotte) va pagata entro il mese successivo a quello di scadenza che è Gennaio. Il pagamento è dovuto a prescindere dalla messa in circolazione del mezzo trattandosi di una tassa di iscrizione e non di circolazione.

RIEPILOGO SCADENZE PER RIMORCHI SPECIALI

CLASSE	VALIDITA'	SCADENZA	TERMINE DI PAGAMENTO
Rimorchi speciali (roulotte, ecc. ...)	Tassa fissa	12 MESI	GENNAIO

Quando si paga : Il pagamento deve avvenire secondo la tabella su riportata.

IL BOLLO PER LE TARGHE PROVA

TARGHE PROVA

TIPO VEICOLO	CODICE	TASSA
Autovetture, autocarri	11	174,42
Motoveicoli	12	26,16
Rimorchi	13	174,42
Velocipedi, ciclomotori	14	20,45
Autoscafi	15	20,45

Quando si paga

La tassa fissa annua per la targhe prova va pagata entro il mese successivo a quello di scadenza che è Gennaio. Il pagamento è dovuto a prescindere dalla messa in circolazione del mezzo trattandosi di una tassa di iscrizione e non di circolazione.

Quando si paga

Il pagamento deve avvenire secondo la tabella riportata a lato:

RIEPILOGO SCADENZE PER LE TARGHE PROVA

CLASSE	VALIDITA'	SCADENZA	TERMINE DI PAGAMENTO
Targa prova	Tassa fissa	12 MESI	GENNAIO

Il presente manifesto ha valore solo informativo ed indicativo, non legale.



IL BOLLO PER AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

C L A S S E	2 assi		3 assi		4 o + assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			203,36	254,20	17,47	21,84
2			19	21	23	25	227,12	283,49	19,52	24,35
3			21	23	25	27	250,33	313,33	21,51	26,92
4	15						281,28	352,01	24,16	30,24
5			23				340,41	425,51	29,24	36,55
6					27	29	359,74	449,83	30,90	38,65
7					29		529,95	661,47	45,53	56,83

Quando si paga

La tassa deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre.

RIEPILOGO SCADENZE PER AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORI A 12 TONNELLATE

SCADENZA	VALIDITA'	TERMINE DI PAGAMENTO
GENNAIO	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza
MAGGIO	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza
SETTEMBRE	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza

Quanto si paga

Il pagamento deve essere effettuato secondo la tabella sopra riportata:

Riduzioni

Per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sul libretto di circolazione, **la tassa è ridotta del 20%**.

Per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotare pozzi neri **non si applica la riduzione della tassa del 50%**.

NB.: Nel caso in cui sulla carta di circolazione risulti la presenza della massa rimorchiabile o se l'autoveicolo è munito di gancio traino si è tenuti al pagamento di una tassa aggiuntiva (vedi tabella tariffe tassa aggiuntiva gancio traino).

IL BOLLO PER COMPLESSI AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

Quando si paga

La tassa deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre.

Quanto si paga

Il pagamento deve essere effettuato secondo la seguente tabella:

Riduzioni

Per gli autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sul libretto di circolazione, **la tassa è ridotta del 20%**.

Per gli autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellata per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotare pozzi neri **non si applica la riduzione della tassa del 50%**.

Pagamenti integrativi

Quando la somma degli importi corrisposti per i singoli componenti del complesso, autotreno e autoarticolato di peso totale pari o superiore a 12 tonnellate, risulta inferiore all'importo minimo indicato nella tabella seguente, ai fini e prima della circolazione dei medesimi, da parte dell'istatario del veicolo a motore deve essere corrisposta una integrazione per un periodo minimo di 4 mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'integrazione.

NB.: Nel caso in cui sulla carta di circolazione risulti la presenza della massa rimorchiabile o se l'autoveicolo è munito di gancio traino si è tenuti al pagamento di una tassa aggiuntiva (vedi tabella tariffe tassa aggiuntiva gancio traino).

RIEPILOGO SCADENZE PER COMPLESSI AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

SCADENZA	VALIDITA'	TERMINE DI PAGAMENTO
GENNAIO	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza
MAGGIO	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza
SETTEMBRE	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza

COMPLESSI AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

C L A S S E	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							187,89	328,80	16,15	28,25
2			29	31					36	40	240,94	359,74	20,69	30,90
3			31	33			36	38			358,64	497,90	30,82	42,78
4					36	38			40		396,22	572,50	34,04	49,19
5							38	40			486,29	671,97	41,78	57,73
6			33		38						550,95	755,97	47,34	64,95
7							40				671,97	994,69	57,73	85,45

IL BOLLO PER I RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

TARIFFE PER RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

Numero posti		4 MESI	8 MESI	12 MESI
Da	A			
1	15	36,34	72,67	105,74
16	25	54,51	109,01	158,62
26	40	81,39	162,79	236,86
41	999	136,05	272,09	395,89

TASSA AGGIUNTIVA: GANCIO TRAINO

TARIFFE TASSA AGGIUNTIVA GANCIO TRAINO

Massa complessiva in Tonnellate	12 MESI	4 MESI	1 MESE
1 Fino a 3,5	27,63	9,49	2,38
2 Superiore a 3,5 e fino a 8	82,89	28,48	7,13
3 Superiore a 8 ma inferiore a 18	276,31	94,95	23,73
4 Pari a 18 o superiore	607,87	208,89	52,23
5 Per trattori stradali			
a) a 2 assi	607,87	208,89	52,23
b) a 3 assi	856,55	294,35	73,58

Nel caso in cui sulla carta di circolazione risulti la presenza della massa rimorchiabile o se l'autoveicolo è munito di gancio traino si è tenuti al pagamento della tassa aggiuntiva gancio traino. (art. 6 Lg 23/12/99 n.488 comma 22 bis e seg.)

Quando si paga : La tassa deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre.

Quanto si paga : Il pagamento deve essere effettuato secondo la tabella riportata a lato.

Nota : Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari

RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZA	VALIDITA'	TERMINE DI PAGAMENTO
GENNAIO MAGGIO SETTEMBRE	4 - 8 - 12 MESI	Entro il mese successivo alla scadenza



ESENZIONI E RIDUZIONI

Esenzioni per i disabili : I disabili possono godere dell'esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840,51, pari a lire 5 milioni e mezzo)..

Hanno diritto all'esenzione le seguenti categorie di disabili:

- a) quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria;
- b) quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti.

L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:

- 1) il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;
- 2) qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi a), il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri). In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.

Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b), l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bolloauto. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla, se perdurano le condizioni di esonero.

Esenzioni per veicoli di proprietà di org. di volontariato iscritte all'albo regionale delle org. di volontariato, ed in servizio di protezione civile.

Esenzioni per le ONLUS : previa richiesta alla Regione gli autoveicoli di potenza inferiore o uguale a 100 Kw appartenenti alle **ONLUS** aventi sede legale nella Molise (art. 25 c.4 LR 11/2014) sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Esenzioni per autoveicoli di proprietà di enti pubblici, destinati esclusivamente al trasporto di soggetti con disabilità, di cui all'art. 8 lg 27-12-1997, n. 449, all'art. 50 della lg 21-11-2000, n.342, e all'art. 30, comma 7, della lg 23-12-2000, sono esentati al pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla regione.

Riduzioni per veicoli elettrici

Viene applicata una **riduzione del 75%** sulla tariffa base della tassa automobilistica per **autoveicoli uso promiscuo e autovetture azionate con motore elettrico** (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998); **Riduzioni per veicoli dotati esclusivamente di alimentazione a GPL o metano**

Viene applicata una **riduzione del 75%** sulla tariffa base della tassa automobilistica per **autoveicoli uso promiscuo e autovetture azionate con motore solo a GPL, ovvero solo a gas metano.** Il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441 CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542 CEE e successive modificazioni. Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno omologati fin dall'origine dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in Kw per il valore annuo pari ad euro 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad euro 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Per gli autoveicoli a cui la doppia alimentazione è stata fatta successivamente alla data di immatricolazione non si applica il tariffario nuovo. Per tali mezzi a prescindere dalla classe di appartenenza, restano applicabili le tariffe in vigore nel 2006 ovvero quelli della categoria euro più favorevole.

Riduzione per autovetture per servizio pubblico di piazza

Viene applicata una **riduzione del 75%** sulla tariffa base della tassa automobilistica per autovetture per servizio pubblico di piazza

Riduzione per autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per il trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzerini.

Viene applicata una **riduzione del 50%** sulla PORTATA per autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per il trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi neri; La tariffa, quindi, viene determinata dalla PORTATA ridotta.

Riduzione per autovetture a noleggio di rimessa

Viene applicata una **riduzione del 50%** sulla tariffa base della tassa automobilistica per autovetture a noleggio di rimessa

Riduzione autovetture scuola guida

Viene applicata una **riduzione del 40%** sulla tariffa base della tassa automobilistica per autovetture scuola guida

Riduzione autobus a noleggio da rimessa

Viene applicata una **riduzione del 33,33%** sulla tariffa base della tassa automobilistica per autobus a noleggio da rimessa

Riduzione autobus per servizio pubblico di linea

Viene applicata una **riduzione del 33,33%** sulla tariffa base della tassa automobilistica per autobus per servizio pubblico di linea

RIEPILOGO DELLE RIDUZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	TASSA BASE %
01	Autovetture per servizio pubblico da piazza	75,00
02	Autoveicoli con alimentazione esclusiva a gpl	75,00
03	Autoveicoli con alimentazione esclusiva a metano	75,00
04	Autoveicoli a motore elettrico	75,00
05	Autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi neri	50,00
06	Autovetture a noleggio di rimessa	50,00
07	Autovetture scuola guida	40,00
08	Autobus a noleggio da rimessa	33,33
09	Autobus servizio pubblico di linea	33,33
10	Autoveicoli trasporto cose con peso complessivo pari o superiore a 12 t. dotati di sospensione pneumatica o equivalente	20,00
11	Autoveicoli furgoni e doppi cabinati di proprietà di imprese per uso promiscuo e con portata netta non inferiore a 6 quintali	00,00
12	Pagamento cumulativo per rimorchi	00,00

MOTO ED AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni)

Quanto si paga

Il pagamento deve essere eseguito secondo la seguente tabella:

CLASSE	TIPO TASSA	IMPORTO
Autoveicoli	forfetaria annua dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione	28,00
Motoveicoli	forfetaria annua dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione	11,00

PAGAMENTI TARDIVI

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto.

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l'anno:

una sanzione, pari allo **0,1%** per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno

una sanzione pari all'**1,5%** della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri

una sanzione pari all'**1,67%**, se il versamento avviene dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio), più gli interessi legali giornalieri

una sanzione pari al **3,75%**, se il versamento avviene dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), più gli interessi legali giornalieri.

La L. n.157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicata sulla G.U. del 24 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali i termini del ravvedimento operoso oltre l'anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Pertanto, per effetto dell'estensione del ravvedimento operoso dal 25 dicembre 2019 è dovuta:

una sanzione pari al **4,29%**, se il versamento avviene **oltre un anno ma entro due anni** dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale), più gli interessi legali giornalieri

una sanzione pari al **5%**, se il versamento avviene **oltre due anni dalla scadenza del termine** (ravvedimento ultrabiennale), più gli interessi legali giornalieri

A queste somme (tassa + sanzione) devono essere aggiunti gli **interessi sulla tassa** non pagata, su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello del pagamento. Gli interessi devono essere calcolati secondo la normativa vigente in materia di tassa automobilistica.

Regolarizzazione oltre i termini del ravvedimento operoso

Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori: l'interesse moratorio applicato sarà calcolato nella misura semestrale dell'1,00%, a norma dell'art.1 della L.n.29/1961

Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, il contribuente deve provvedere al versamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.

Il presente manifesto ha valore solo informativo ed indicativo, non legale.